

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»**

COM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD)

(2013/C 341/13)

Relatore: **PARIZA CASTAÑOS**

Correlatrice: **DRBALOVÁ**

Il Parlamento europeo, in data 21 maggio 2013, e il Consiglio, in data 13 maggio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 46 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori*

COM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2013.

Alla sua 492<sup>a</sup> sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli e 2 astensioni.

## 1. Conclusioni e proposte

1.1 Il Comitato constata che la libera circolazione dei lavoratori è, tra le quattro libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), quella che incontra gli ostacoli più rilevanti nella pratica.

1.2 Secondo il Comitato l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori, senza ostacoli né discriminazioni, contribuirà a proteggere i diritti fondamentali, migliorerà la competitività dell'UE, la produttività delle imprese e la qualità dell'occupazione dei lavoratori ed è un pilastro della strategia Europa 2020.

1.3 La libertà di circolazione dei lavoratori in Europa deve rimanere una priorità politica per l'UE e il Comitato ritiene che la direttiva contribuirà a una mobilità giusta ed equilibrata.

1.4 Il Comitato sostiene la proposta di direttiva della Commissione che faciliterà la parità di trattamento e la non discriminazione in base alla nazionalità per i lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione; sussistono tuttavia altri ostacoli che rendono difficile la mobilità come il Comitato ha segnalato in altri pareri.

1.5 Per dare ulteriore impulso alla riduzione delle attuali limitazioni alla mobilità, occorre adottare misure aggiuntive, allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori mobili, nelle lingue rispettive, informazioni comprensibili concernenti la legislazione sociale e del lavoro. Si dovrebbe poi prevedere un

diritto autonomo dei lavoratori a un servizio di consulenza. Le relative strutture di consulenza dovrebbero operare in stretto coordinamento con le parti sociali e con il portale EURES, e garantire che i lavoratori mobili siano informati, già nel loro paese di provenienza, in merito alle condizioni sociali e giuridiche vigenti nel paese in cui vogliono trasferirsi.

1.6 Il CESE condivide gli obiettivi che la Commissione vuole conseguire attraverso la direttiva, vale a dire la difesa dei diritti derivati dal principio di parità di trattamento dei lavoratori e delle loro famiglie in materia di occupazione e in materia di diversi diritti sociali, attraverso procedure amministrative e giudiziarie; l'azione delle associazioni, delle organizzazioni e di altre persone giuridiche; la designazione di strutture di sostegno e supervisione a livello nazionale, il dialogo sociale e il miglioramento dell'informazione alle imprese e ai lavoratori. Il Comitato apprezza che il recepimento nelle legislazioni nazionali si farà rispettando le procedure e le pratiche giuridiche nazionali.

1.7 Il Comitato approva che si creino servizi di informazione e consulenza sull'esercizio della libertà di circolazione e sulla mobilità per appoggiare i lavoratori. Sarebbe altresì necessario informare adeguatamente i datori di lavoro.

1.8 Il Comitato appoggia gli sforzi della Commissione europea volti a modificare e ampliare il ruolo di EURES nell'agevolare la mobilità e migliorare la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e la domanda del mercato del lavoro.

## 2. La proposta di direttiva

2.1 La relazione presentata da Mario Monti il 9 maggio 2010 ("Una nuova strategia per il mercato unico") sottolinea come la libera circolazione dei lavoratori sia in generale un successo dal punto di vista giuridico, ma come essa sia anche la meno utilizzata delle quattro libertà del mercato unico. La distanza tra la teoria e la pratica si rispecchia anche negli orientamenti politici 2010-2014 presentati dal Presidente della Commissione europea Barroso.

2.2 La Commissione presenta una proposta di direttiva intesa a migliorare l'applicazione della legislazione dell'UE e a facilitare l'esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. Il Trattato e la legislazione europea in materia riconoscono a ogni cittadino europeo il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per lavorarvi o risiedervi, tutelano i cittadini contro la discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e garantiscono loro la parità di trattamento.

2.3 Durante gli ultimi anni sono stati avviati tre piani d'azione<sup>(1)</sup> per la mobilità dei lavoratori, rispettivamente nel 1997, 2002 e 2007. Tuttavia i lavoratori europei che esercitano il loro diritto alla mobilità nell'UE sono il 3%. La Commissione, il Parlamento, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali hanno segnalato gli ostacoli che rendono difficile nella pratica l'esercizio di tale diritto:

- autorità nazionali che non osservano il diritto dell'UE (legislazione non conforme o applicazione non corretta) con ripercussioni negative sui lavoratori migranti dell'UE;
- datori di lavoro e consulenti giuridici che non osservano il diritto dell'UE;
- mancanza di accesso, per i lavoratori migranti dell'UE, alle informazioni o ai mezzi atti a garantire l'esercizio dei loro diritti.

2.4 In conseguenza di tali problemi, in molte occasioni, la discriminazione in base alla nazionalità continua a essere un ostacolo molto importante per i lavoratori migranti nell'UE.

2.5 La Commissione ha condotto un ampio programma di consultazione degli Stati membri, delle parti sociali, della società civile e delle agenzie specializzate ed è giunta alla conclusione che, per facilitare l'esercizio del diritto dei lavoratori alla libera circolazione, lo strumento giuridico adeguato sia una direttiva volta a far applicare in maniera uniforme i diritti derivanti dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e dagli articoli 1-10 del regolamento (UE) 492/2011.

2.6 L'ambito di applicazione della direttiva comprende le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori contenute nel regolamento 492/2011, che garantiscono la parità di trattamento e la non discriminazione per quanto riguarda:

- l'accesso all'occupazione;

— condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento;

— accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

— l'iscrizione alle organizzazioni sindacali;

— l'accesso alla formazione;

— l'accesso all'alloggio;

— l'accesso all'istruzione per i figli dei lavoratori.

2.7 La direttiva obbligherà gli Stati membri a:

— creare punti di contatto nazionali per formare, assistere e orientare i lavoratori migranti in merito ai diritti garantiti dalla legislazione europea, tra i quali la non discriminazione e la libera circolazione;

— predisporre procedure amministrative e/o giudiziarie di ricorso e garantire la loro accessibilità a livello nazionale;

— consentire che i sindacati, le organizzazioni non governative e altre persone giuridiche avviino procedimenti amministrativi o giudiziari per il rispetto dei diritti derivati dall'articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, in rappresentanza o a sostegno del lavoratore e dei membri della sua famiglia, con il suo consenso, conformemente alle disposizioni vigenti negli ordinamenti giuridici nazionali;

— informare meglio i lavoratori migranti dell'UE e i datori di lavoro sulla legislazione europea in materia di libera circolazione.

## 3. Osservazioni generali: i cittadini europei e la libera circolazione

3.1 L'UE deve mobilitare tutte le capacità del mercato del lavoro per accrescere l'occupazione, sviluppare pienamente il potenziale del mercato unico e creare un mercato del lavoro europeo dinamico e inclusivo, con migliori prospettive occupazionali a lungo termine. Ciò richiede necessariamente che vengano eliminati gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e che vengano garantiti i diritti e le responsabilità dei lavoratori e delle imprese.

3.2 Il Comitato si compiace del fatto che, durante l'Anno europeo dei cittadini, la Commissione abbia adottato la proposta di direttiva in oggetto al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori europei. La libera circolazione delle persone è una delle quattro libertà fondamentali (oltre alla libertà di circolazione dei beni, dei capitali e dei servizi) sancite dal Trattato, che costituiscono il fondamento del mercato unico, e tutela i cittadini dell'UE che si trasferiscono in un altro Stato membro per motivi di lavoro dalle discriminazioni basate sulla nazionalità.

<sup>(1)</sup> COM(1997) 586 final, COM(2002) 72 final, COM(2007) 773 final.

3.3 Su richiesta della presidenza belga, nel 2011 il CESE ha elaborato un parere esplorativo<sup>(2)</sup> in cui analizzava il ruolo dell'immigrazione nel contesto demografico dell'UE. In tale documento il Comitato giungeva alla conclusione che, a causa della situazione demografica negativa e degli squilibri dei mercati del lavoro, l'UE deve migliorare la mobilità interna dei lavoratori europei e facilitare l'immigrazione da paesi terzi.

3.4 Anche la presidenza ceca ha richiesto nel 2009 al CESE un parere esplorativo<sup>(3)</sup> volto a individuare i residui ostacoli alla mobilità nel mercato interno. Il CESE ritiene che, malgrado il Trattato e la legislazione europea, i cittadini dell'Unione che desiderano trasferirsi o che si trasferiscono per motivi di lavoro in un altro Stato membro, continuano a incontrare numerosi problemi che ostacolano gravemente l'esercizio del loro diritto alla libera circolazione. Nel parere il Comitato osserva tra l'altro che "La mobilità in Europa deve continuare a figurare tra le priorità politiche dell'UE" e che le disposizioni devono contribuire a una mobilità giusta ed equilibrata e prevenire il dumping sociale e il lavoro non dichiarato.

3.5 La proposta di direttiva della Commissione faciliterà la parità di trattamento e la non discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione. Persistono tuttavia altri ostacoli alla mobilità e rischi ad essa inerenti, che il Comitato ha segnalato in vari pareri<sup>(4)</sup>, proponendo soluzioni a questioni quali:

- i periodi transitori che in modo settoriale o generale limitano in via temporanea la libera circolazione dei lavoratori che sono cittadini europei;
- le legislazioni sul lavoro degli Stati membri, che creano ostacoli giuridici, amministrativi; inoltre anche i contratti collettivi devono facilitare la libera circolazione dei lavoratori;
- i problemi che devono affrontare i lavoratori transfrontalieri per esercitare la libera circolazione, nelle questioni fiscali e in quelle della sicurezza sociale;
- la mancanza di conoscenze linguistiche;
- il coordinamento insufficiente dei sistemi pubblici di sicurezza sociale e i problemi collegati alla portabilità e al riconoscimento dei diritti pensionistici complementari;
- i gravi problemi che permangono per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli accademici;
- le difficoltà di accesso alla formazione continua;
- la mancanza di informazioni e di servizi di consulenza, a livello nazionale, sulla legislazione europea e le procedure

della libera circolazione dei lavoratori di cui soffrono i lavoratori, le imprese, le parti sociali, le organizzazioni non governative, i tribunali e gli altri soggetti giuridici;

- la mancanza di informazioni e di servizi di consulenza per i lavoratori in merito a questioni di diritto del lavoro e di diritto sociale e ai punti di contatto nei paesi di destinazione che dovrebbero essere forniti già nel paese di origine;
- la mancanza di opportunità e il costo dell'alloggio, nonché la mancanza di alloggi sociali;
- il prelievo fiscale, i contributi e le prestazioni sociali discriminatorie;
- i problemi di accesso all'assistenza sanitaria;
- gli ostacoli nei sistemi educativi dei figli.

3.6 Il CESE ha anche elaborato pareri<sup>(5)</sup> in merito alla legislazione contro la discriminazione per cause diverse. Il CESE ritiene che occorrerebbe applicare ed utilizzare sia il regolamento (UE) 492/2011 che le direttive 2000/43 e 2000/78 contro la discriminazione per eliminare la discriminazione dalle legislazioni nazionali, dalle pratiche amministrative e giuridiche, dai contratti collettivi, e per facilitare la mobilità del lavoro nell'UE.

3.7 Quando viene gestita in maniera adeguata ed equa, la mobilità è considerata un fattore positivo sia per le imprese che per i lavoratori, come hanno affermato sia Business Europe (Confederazione europea delle imprese) che la Confederazione europea dei sindacati. Le imprese disporranno di maggiori opportunità di contrattazione e i lavoratori potranno scegliere entro una gamma più ampia di possibilità di lavoro.

3.8 La libera circolazione dei lavoratori, oggetto della proposta di direttiva in esame, dev'essere distinta dalla libera prestazione di servizi delle imprese. Il Comitato ha recentemente adottato un parere concernente l'ultima proposta di direttiva per il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi<sup>(6)</sup>.

3.9 Il Comitato sostiene i nuovi sforzi rivolti a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'UE e le misure che facilitano la mobilità, eliminando gli ostacoli. La proposta di direttiva obbligherà gli Stati membri ad adeguare le loro legislazioni e le loro istituzioni, un'evoluzione che il Comitato appoggia. Il Comitato auspica che non vengano generati adempimenti burocratici inutili per le imprese.

3.10 Le autorità nazionali e gli organismi di appoggio e supervisione veglieranno in particolare a proteggere la parità di trattamento dei lavoratori migranti dell'UE con disabilità.

<sup>(2)</sup> GU C 48 del 15.2.2011, pagg. 6-13.

<sup>(3)</sup> GU C 228 del 22.9.2009, pagg. 14-23.

<sup>(4)</sup> GU C 68, 6.3.2012, pp. 11-14, GU C 191, 29.6.2012, pp. 103-107.

<sup>(5)</sup> GU C 204, 18.7.2000, pp. 82-90, GU C 155, 29.5.2001, pp. 65-71, GU C 77, 31.3.2009, pp. 102-108

<sup>(6)</sup> GU C 351 del 15.11.2012, pagg. 61-64.

#### 4. Osservazioni particolari e raccomandazioni

4.1 Sebbene l'articolo 45 del Trattato e il regolamento (UE) 492/2011 garantirebbero la parità di trattamento ai migranti dell'UE nel quadro della libera circolazione se fossero applicati correttamente negli Stati membri, permangono tuttavia molti problemi nella loro applicazione pratica; per tale motivo il Comitato ritiene che la proposta di direttiva sia lo strumento giuridico idoneo a facilitare l'esercizio dei diritti concessi ai lavoratori, in quanto permetterà di raggiungere gli obiettivi previsti in modo uniforme una volta recepita nelle legislazioni nazionali. Il Comitato auspica che anche il Parlamento europeo e il Consiglio sostengano la proposta di direttiva in esame.

4.2 Il Comitato ritiene che proteggendo i diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori europei, e garantendo la parità di trattamento, si faciliterà la mobilità e si rafforzerà il mercato unico. Sfruttando pienamente il potenziale del mercato europeo del lavoro si offriranno nuove opportunità alle imprese e ai lavoratori europei.

4.3 Il Comitato ritiene inoltre che la parità di trattamento e la non discriminazione renderanno più facile l'integrazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

4.4 Nell'ambito del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori<sup>(7)</sup>, sia la Confederazione europea dei sindacati che Business Europe hanno espresso una posizione favorevole alla proposta di direttiva. Il Comitato accoglie con soddisfazione gli sforzi congiunti delle parti sociali europee per sostenere la mobilità e la migrazione economica dell'UE<sup>(8)</sup>.

4.5 Anche il Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori<sup>(9)</sup> dovrà adottare nuove linee direttrici per migliorare la mobilità del lavoro.

4.6 Per dare ulteriore impulso alla riduzione delle attuali limitazioni alla mobilità, occorre adottare misure aggiuntive, allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori mobili, nelle lingue rispettive, informazioni comprensibili concernenti la legislazione sociale e del lavoro. Si dovrebbe poi prevedere un diritto autonomo dei lavoratori a un servizio di consulenza. Le relative strutture di consulenza dovrebbero operare in stretto coordinamento con le parti sociali e con il portale EURES, e garantire che i lavoratori mobili siano informati, già nel loro paese di provenienza, in merito alle condizioni sociali e giuridiche vigenti nel paese in cui vogliono trasferirsi.

4.7 Una volta correttamente trasposta nella legislazione degli Stati membri, la direttiva obbligherà le pubbliche autorità a garantire l'attuazione della legislazione europea in materia di libera circolazione. La direttiva faciliterà inoltre l'attività dei datori di lavoro e dei consulenti legali, che attualmente non

conoscono la legislazione europea. Inoltre i lavoratori e le loro famiglie avranno un accesso più facile all'informazione e alla tutela dei loro diritti.

4.8 Il Comitato accoglie con favore i quattro obiettivi individuati dalla Commissione:

- ridurre la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti dell'UE sulla base della loro nazionalità;
- eliminare il divario tra i diritti dei lavoratori migranti dell'UE sulla carta e il loro esercizio nella pratica, agevolando la corretta applicazione della legislazione in vigore;
- ridurre l'incidenza delle pratiche sleali nei confronti dei lavoratori migranti dell'UE;
- dare ai lavoratori migranti dell'UE i mezzi necessari a far sì che i loro diritti vengano rispettati.

4.9 Il Comitato apprezza pienamente l'oggetto della direttiva (articolo 1) che stabilisce disposizioni intese ad agevolare l'applicazione uniforme e l'attuazione pratica dei diritti conferiti dall'articolo 45 del Trattato (TFUE) e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 e ne condivide anche l'ambito d'applicazione (articolo 2) che riguarda le materie nel campo della libera circolazione dei lavoratori comprese nel regolamento.

4.10 Secondo il Comitato il regolamento e la direttiva tutelano i diritti dei lavoratori transfrontalieri, che sono anch'essi lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione.

4.11 Il Comitato approva inoltre il fatto che la garanzia della tutela del diritto alla parità di trattamento, i mezzi di ricorso e i termini vengano inseriti nei sistemi e nelle procedure amministrative e giudiziarie di ciascuno Stato membro (articolo 3). Raccomanda però agli Stati membri di ridurre l'importo degli oneri per i procedimenti amministrativi e giudiziari in modo che sia accessibile ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie.

4.12 Il CESE ritiene altresì adeguato il testo dell'articolo 4 "Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici che abbiano, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano avviare, per conto o a sostegno del lavoratore e dei membri della sua famiglia, con la sua approvazione, qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo finalizzato all'esecuzione dei diritti derivanti dall'articolo 45 del trattato e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011", senza pregiudizio delle norme processuali nazionali di rappresentanza e difesa dinanzi al giudice. In tale contesto è fondamentale il ruolo che le legislazioni nazionali assegnano ai sindacati, e che dovrebbe essere tenuto in considerazione dalla direttiva.

<sup>(7)</sup> Riunione del 30 ottobre 2012.

<sup>(8)</sup> Programma pluriennale congiunto delle parti sociali europee 2012-2014: mobilità, migrazione economica e integrazione dei lavoratori migranti nel mercato del lavoro.

<sup>(9)</sup> Previsto nel regolamento (UE) 492/2011.

4.13 Il Comitato accoglie con favore l'articolo 5, che impone agli Stati membri di designare strutture e organismi per la promozione della parità di trattamento, l'analisi, la supervisione e il sostegno. Il Comitato condivide il giudizio secondo cui tali compiti concreti in funzione delle condizioni presenti nel paese in questione, possono essere assegnati a nuove strutture da costituire o ad agenzie nazionali già esistenti che abbiano obiettivi analoghi in materia di parità di trattamento e non discriminazione. Le parti sociali nazionali dovrebbero essere coinvolte in modo vincolante in queste decisioni, nel quadro dei rispettivi sistemi nazionali. In entrambi i casi le strutture e le agenzie dovrebbero includere chiaramente tale nuovo mandato tra le loro competenze e disporre di risorse umane e finanziarie adeguate per l'esecuzione di tali nuovi compiti. Il Comitato propone che tali agenzie e organismi siano pienamente indipendenti dai governi. Inoltre, le parti sociali nazionali devono partecipare adeguatamente a tali organismi, nel quadro dei sistemi nazionali.

4.14 La direttiva non menziona il ruolo degli ispettorati del lavoro e dell'autorità competente in materia di lavoro che, nel quadro della trasposizione della direttiva stessa, dovrebbero vigilare affinché siano attuate le norme in materia di parità di trattamento nei contratti di lavoro, negli accordi collettivi e nei sistemi di protezione sociale. Il Comitato chiede che la direttiva menzioni tale questione.

4.15 Il Comitato ritiene appropriate le quattro competenze che dovranno incombere ai suddetti organismi (articolo 5, paragrafo 2): assistenza giuridica o di altro tipo, indagini, relazioni e attività d'informazione.

4.15.1 Il sistema degli sportelli unici può essere molto importante per offrire ai lavoratori migranti informazioni e orientamenti su come vivere e lavorare in ciascuno Stato membro. Le parti sociali, oltre ad essere strettamente coinvolte in questo sistema, devono collaborare con gli sportelli d'informazione e assistenza già esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo oltre che con gli organismi che si occupano di formazione continua. È necessario mantenere e sostenere il ruolo essenziale del portale EURES, che è un importante strumento

dell'UE incentrato sia sulla mobilità dei lavoratori sia su una migliore corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e la domanda del mercato del lavoro. Anche in questo ambito occorre migliorare e continuare a garantire il coinvolgimento delle parti sociali.

4.16 Il Comitato ritiene che il dialogo sociale tra il governo, le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro, che sono gli interlocutori nel mercato del lavoro, e il dialogo con la società civile<sup>(10)</sup>, costituiscano strumenti molto importanti delle politiche pubbliche e abbiano un impatto positivo per i cittadini. Per tale ragione accoglie con favore l'articolo 6 relativo al dialogo sociale nel quadro degli ordinamenti giuridici nazionali.

4.16 La diffusione di informazioni negli Stati membri (articolo 7) è molto importante per garantire che la migrazione dei lavoratori dell'UE avvenga in maniera adeguata. Ai fini di un buon funzionamento del mercato interno e del mercato del lavoro europeo è essenziale che i lavoratori e i datori di lavoro abbiano accesso alle informazioni. Un'informazione adeguata e accessibile può limitare gli abusi da parte dei datori di lavoro e ridurre l'accettazione passiva della discriminazione da parte dei lavoratori.

4.17 Il Comitato invita i lavoratori migranti, e le loro famiglie a utilizzare anche i sistemi di informazione già in funzione come La tua Europa ed EURES.

4.18 Il Comitato si compiace del fatto che le parti sociali stiano trattando le questioni della mobilità interna dell'UE e della migrazione economica da paesi terzi nel suo attuale programma di lavoro congiunto 2012-2014, e propone che la Commissione europea avvii nuovi programmi, in collaborazione con la Confederazione europea dei sindacati e Business Europe, per migliorare lo scambio di informazioni tra organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro a livello nazionale, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori europei e delle loro famiglie e la tutela dei loro diritti.

Bruxelles, 19 settembre 2013

*Il presidente*  
*del Comitato economico e sociale europeo*  
Henri MALOSSE

---

<sup>(10)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pagg. 137-142.